



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
29 NOV. 2019
Prot. 342305 Tit. 1 Cl. 3
Rep. Decreti n°, 3424

IL RETTORE

- Vista la l. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;
- vista l'esigenza di costituire una Commissione per la ricerca dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2019;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

1. Viene costituita la Commissione per la ricerca dell'Università degli Studi di Catania.

Art. 2

1. È compito della Commissione:
 - a) formulare proposte ed esprimere pareri consultivi nelle questioni attinenti alla ricerca;
 - b) supportare l'Area della ricerca e i delegati del rettore nelle attività di competenza, anche mantenendo un costante rapporto con i Dipartimenti.
2. Possono essere avanzate proposte alla Commissione da parte del personale di Ateneo e degli studenti per il tramite della Consulta.

Art. 3

1. La Commissione è composta da:
 - a) il delegato del rettore alla ricerca con funzioni di coordinatore, in qualità di presidente;
 - b) il delegato del rettore all'ambito tecnico-scientifico della ricerca;
 - c) il delegato del rettore all'ambito umanistico-sociale della ricerca;
 - d) il delegato del rettore all'ambito bio-medico della ricerca;
 - e) i referenti dipartimentali alla ricerca, nominati dal rettore, su proposta del direttore di dipartimento, in modo da garantire la rappresentanza di tutte le aree CUN.


2. Funzioni vicariali del presidente potranno essere da questi attribuite ai delegati del rettore di cui alle lettere b), c) e d).
3. In relazione alla materia da trattare, alle sedute della Commissione possono essere invitati, senza diritto di voto, i dirigenti delle aree competenti, i delegati del rettore, rappresentanti della Consulta degli studenti esperti e personale interno o esterno all'Ateneo competenti per materia.
4. La Commissione resta in carica tre anni e può essere rinnovata. Non sono previsti compensi per le attività svolte.

Art. 4

1. La Commissione è convocata in via ordinaria dal presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano motivata richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. La Commissione è validamente costituita se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente individuato di volta in volta dal Presidente.

Catania, 29 NOV. 2019

IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo



RT

